

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 08 Rev. 03 PAR**

(ai sensi dell'articolo 4 Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con deliberazione 111/2018/R/GAS)

<b>Titolo</b>	<b>Modalità e tempistiche di comunicazione del prezzo di riserva della capacità rilasciata</b>
Riferimenti normativi	Articolo 26, comma 26.4, del Regolamento

**Publicata in data 28 settembre 2018**

## **1. Premessa**

L'articolo 26, comma 26.4, del Regolamento prevede che gli operatori inseriscono, ove applicabile, secondo le modalità ed entro i termini previsti nelle DTF, il prezzo di riserva (R) per la capacità/gli slot di capacità rilasciata, corredato, per i conferimenti di capacità rilasciata annuale e pluriennale, dei relativi gradini di prezzo basso e di prezzo elevato. Resta inteso che in caso di mancato o parziale inserimento di tali informazioni, la relativa capacità rilasciata/gli slot di capacità rilasciata non saranno considerati ai fini dell'esecuzione della sessione della PAR.

## **2. Indicazione del prezzo di riserva della capacità rilasciata per i conferimenti di capacità annuale e pluriennale**

L'operatore che ha rilasciato capacità da conferire in asta dovrà indicare il relativo prezzo di riserva nell'ambito della sezione della PAR ad accesso riservato al medesimo operatore.

L'indicazione del prezzo di riserva dovrà essere effettuato prima dell'apertura della seduta per la presentazione delle offerte, mediante compilazione degli appositi moduli (*web form*) disponibili sul sistema informatico della PAR.

Oltre al prezzo di riserva, l'operatore dovrà indicare anche i relativi gradini di prezzo basso e di prezzo elevato, in corrispondenza degli appositi campi presenti nei suddetti moduli.

In caso di mancata comunicazione da parte dell'operatore che ha rilasciato capacità da conferire in asta delle informazioni di cui al presente paragrafo, il GME non procede allo svolgimento della relativa sessione.

## **3. Indicazione del prezzo di riserva della capacità rilasciata per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico, nonché per i conferimenti di capacità residuale anno termico, sui comparti della PAR**

L'operatore che ha rilasciato capacità da conferire in asta dovrà indicare il relativo prezzo di riserva nell'ambito della sezione della PAR ad accesso riservato al medesimo operatore.

L'indicazione del prezzo di riserva potrà essere effettuata, mediante compilazione degli appositi moduli (*web form*) disponibili sul sistema informatico della PAR, di norma, a partire da 30 minuti precedenti l'orario di apertura della seduta per la presentazione delle offerte, e

comunque dopo che l'impresa di rigassificazione di riferimento abbia reso disponibili le informazioni di cui all'articolo 26 del Regolamento<sup>1</sup>. In ogni caso, tale indicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di chiusura della seduta per la presentazione delle offerte.

In caso di mancata comunicazione da parte dell'operatore, che ha rilasciato capacità da conferire in asta, delle informazioni di cui al presente paragrafo, il GME non mostrerà i relativi prodotti/slot di capacità tra quelli da allocare in asta e, per gli effetti, ai sensi del Regolamento, non considera tali prodotti/slot di capacità ai fini della determinazione degli esiti della relativa sessione.

---

<sup>1</sup> L'avvenuta comunicazione di tali informazioni da parte dell'impresa di rigassificazione sarà constatabile dall'operatore, che deve indicare il prezzo di riserva della capacità rilasciata, accedendo alla PAR.